

**LEGGE 10 aprile 1962, n. 165**

Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.

**Vigente al: 18-12-2020**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

*((La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.*

*Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni)).*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI - TRABUCCHI -  
BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO